

RG 70/2023 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 230/2023

**DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 09.11.2023**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

| | |
|-----------------------|-------------|
| dott. Bruno Casciarri | Presidente |
| dott. Lucio Munaro | Giudice |
| dott.ssa Petra Uliana | Giudice rel |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 230 /2023 r.g. promossa da RUGGERO GIACINTO DUCONTE c.f. DNCRGR65H02G580S, con l'avv.to ALVISE FONTANIN,

letto il ricorso,

esaminata la documentazione in atti,

ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito in quanto il ricorrente è residente in Volpago del Montello (art. 268, comma 1, c.c.i.);

espressa valutazione positiva in merito alla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 269, comma 2 c.c.i.);

rilevato non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del c.c.i. (art. 270, comma 1, c.c.i.);

ritenuto che il ricorrente non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i., in quanto non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si desume dall'ammontare dei debiti scaduti, dall'assenza di patrimonio liquidabile, ad eccezione di un reddito da lavoro autonomo, variabile mensilmente, il cui importo è quasi completamente assorbito dalle spese correnti di mantenimento che il ricorrente deve sostenere per le esigenze proprie e della propria famiglia, da ritenersi in linea con le soglie individuate dall'ISTAT, pur se sovrabbondanti nella componente spese alimentari;

ritenuto che vi siano dunque le condizioni soggettive, oggettive per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 268 ss. c.c.i.);

ritenuto che spetti al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito da riservare al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i. e la liquidazione delle spese di procedura le quali quindi non formeranno oggetto dello stato passivo del liquidatore (ivi compresi i compensi dell'OCC – oggetto di preventivo che non pare corretto – e il compenso del legale che ha assistito il ricorrente);

visto l'art. 270 c.c.i.;

P.Q.M.

- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di RUGGERO GIACINTO DUCONTE, c.f. DNCRGR65H02G580S;
- nomina la dott.ssa Petra Uliana quale giudice delegato e l'avv.to Chiara Pagotto quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- ordina la trascrizione della sentenza presso i pubblici registri;
- esclude dalla liquidazione i veicoli Renault Clio targato BP831GH immatricolato il 04/01/2001, nonché l'autoveicolo Kia Carnival targato CK028ZP immatricolato il



30/09/2003 in ragione della essenzialità dei medesimi alle esigenze della famiglia (salvo diversa valutazione del Liquidatore) e il loro valore presumibilmente irrisorio;

- assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificata effettuata dal Liquidatore) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
- riserva al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito sottratta alla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i., previa istanza motivata;
- dispone che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I., fissando al debitore e ai creditori il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni;
- dispone l'obbligo di rendicontazione semestrale da parte del Liquidatore;
- dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga effettuata dalla cancelleria e la notifica ai creditori dal Liquidatore;
- fa presente che i crediti di procedura, prededucibili e privilegiati, vengono accertati e liquidati dal G.D. (e non dal Liquidatore) previa istanza motivata e documentata.

Treviso, 07/11/2023

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Petra Uliana

Il Presidente

Dott. Bruno Casciarri

Registrato a Treviso
il
n..... serie.....
pagato €...../.....
f.to il Funzionario

